

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1955

(36^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia » (727) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 483, 484
MARINA	484

« Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (830) (D'iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	484, 485, 486
DE BOSIO	485
FIORE	485
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	485
SPALLICCI, relatore	484

« Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (881) (D'iniziativa dei deputati Magno e Pastore) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	486, 487, 490
ANGELINI, relatore	486, 488, 490

BARBARESCHI	Pag. 488
DE BOSIO	488, 489
FIORE	483
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	487
SPALLICCI	488
VARALDO	490

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mariani, Marina, Pelizzo, Petti, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia » (727).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ».

Come la Commissione ricorderà, era stato dato mandato alla Presidenza di prendere gli opportuni contatti col Ministero del lavoro, per vedere di trovare il modo di risolvere il punto cruciale del disegno di legge che ha dato luogo anche a quella eccezione pregiudiziale fatta dal collega Bitossi. Vi sono state delle ragioni supe-

riori alla nostra volontà che hanno ritardato questo scambio di idee tra la Presidenza della Commissione e l'onorevole Sottosegretario Sabatini che ha avuto l'incarico dal Ministro di seguire da vicino l'esame e la discussione di questo disegno di legge. Questi scambi di idee li abbiamo ripresi soltanto da due giorni. Debbo dire che si sta delineando la possibilità di trovare una soluzione, nel senso di dare facoltà agli enti preposti alle prestazioni di assistenza malattie di provvedersi dei medicinali direttamente alla produzione. Ho già detto nella mia modesta e breve relazione che uno dei punti veramente deboli in tutta la nostra organizzazione di assistenza malattie è proprio questo. Invero non è concepibile che enti ed istituti che fanno acquisti di medicinali per miliardi siano costretti a pagarli ai prezzi con i quali sono venduti nelle farmacie. In una economia bene ordinata il prezzo all'ingrosso è diverso dal prezzo al minuto.

MARINA. Senza toccare tutta l'organizzazione si può trovare la soluzione facendo ottenere uno sconto particolare agli enti e agli istituti di assistenza.

PRESIDENTE, *relatore*. Comunque, faccio proposta di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta, per consentire di portare a termine queste trattative che speriamo possano dare risultati concreti soprattutto nell'interesse dei pensionati.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia: « Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (830) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia: « Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, la trattazione del presente provvedimento fu iniziata nella seduta del 26 gennaio con l'esposizione del relatore senatore Varaldo. La discussione fu poi rinviata per consentire al Governo un ulteriore studio del provvedimento.

Nell'intervallo il relatore Varaldo ha chiesto di essere esonerato dall'incarico ed è stato sostituito dal senatore Spallicci.

SPALLICCI, *relatore*. Lo scopo cui tende l'onorevole Gennai Tonietti, con questo disegno di legge che ci perviene dall'XI Commissione della Camera dei deputati già corredato di voto favorevole, è quello di riparare ad una situazione di disagio in cui viene a trovarsi una determinata categoria di lavoratrici che prestano la loro opera negli ospedali per i più modesti servizi e che, sciogliendo il contratto di lavoro per dedicarsi ad altra occupazione o per contrarre matrimonio o per rientrare tra le pareti domestiche o prestare l'opera presso famiglie private, viene a perdere, per la brevità del tempo trascorso nell'impiego, il contributo versato alla Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali. La legge sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, aggiungendo alle particolari amministrazioni comunali e provinciali anche quelle delle istituzioni pubbliche di beneficenza (25 luglio 1941, n. 934), al comma terzo dell'articolo 5, stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione per tutti, « anche per i salariati con salario annuo non inferiore (la legge è del 1941) a lire 300, che vengano comunque assunti presso uno qualunque degli enti su accennati e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche ». Il contributo annuale, come precisa l'articolo 22 della citata legge, è fissato nella misura dell'8 per cento delle retribuzioni. La proponente calcola inoltre lire 300 mensili fisse, i contributi dell'Ente pari al 24,70 per cento del pensionabile, più lire 2.200 mensili che vengono versate alla Cassa di previdenza. La Cassa non è l'istituto di previdenza, che può rilasciare il libretto delle assicurazioni al personale al momento della risoluzione del contratto di lavoro. La Cassa,

secondo la legge, trattiene questi contributi che la lavoratrice perde se non passa, anche non immediatamente, alle dipendenze di altro ente pubblico. Ma la maggioranza di queste operaie che ha abbandonato il servizio in ospedale, o sposa, o va a far la domestica in case private, o va al lavoro dei campi o in qualche stabilimento industriale, e non fruisce di alcun beneficio anche se ha lavorato cinque o persino dieci anni, per quanto concerne la disoccupazione, l'assistenza per la tubercolosi e per l'invalidità e vecchiaia. Ripariamo ad una ingiustizia, afferma la proponente, riparando il danno. Qualcuno può obiettare: ma perchè dobbiamo creare una situazione di privilegio per questa categoria e negarlo ad altre che si possono trovare nelle identiche condizioni? Anzi tutto è necessario fare osservare, rispondendo a questa obiezione, che qui si parla del personale femminile collegiato che ha l'obbligo di permanenza nell'istituto ospedaliero e che, appunto per questa situazione claustrale, per così dire, non resiste al richiamo nostalgico della famiglia lontana, all'invito nuziale, al desiderio di una maggiore libertà nel lavoro agricolo o industriale.

La proponente assicura che il personale che si trattiene in servizio oltre il quinquennio non supera il 5 per cento, come dimostrano le statistiche di molti enti ospedalieri. Non si tratta di gravare l'erario o l'amministrazione ospedaliera di nessun onere. Si tratta di far restituire alla lavoratrice quanto ha versato e di « ricostituire la posizione assicurativa », come si esprime l'articolo 2 nell'emendamento del Governo accettato dalla proponente e votato dalla Commissione; ricostituire, cioè versare, da parte della Cassa, la quota richiesta secondo la legge 14 aprile 1939, n. 636, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Non privilegio a favore di una categoria singola, ma riparazione di una ingiustizia, che fa restituire senza interessi all'operaio il danaro che egli ha versato. Qualche altra categoria può trovarsi nelle identiche condizioni? Non lo credo, le ragioni le ho esposte in precedenza. Il principio deve però essere affermato: che cioè non sia possibile defraudare chi lavora di un diritto acquisito, che si restituisca un contributo versato in precedenza e che si provveda a non

far perdere la possibilità di una pensione dopo il limite dei 55 anni posto al lavoro della donna.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I Ministeri dell'interno e del tesoro hanno espresso parere contrario a questo disegno di legge. Il Ministero dell'interno ha manifestato però il desiderio che questo problema sia risolto con la legge più generale che è ora in discussione presso la Camera dei deputati. Mi permetto quindi di proporre alla Commissione di rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Penso che sia opportuno aderire alla richiesta del Governo, ma dato che il motivo della proposta di rinvio è di trovare una soluzione di questo problema nel disegno di legge riguardante l'ordinamento degli istituti previdenziali, sarà bene vedere se effettivamente vi è questa possibilità.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo dire che il Governo sta facendo di tutto perchè siano apportati alla legge più generale in discussione alla Camera alcuni emendamenti in proposito.

DE BOSIO. Sono favorevole alla proposta del Governo di soprassedere alla discussione di questo disegno di legge, perchè il problema non è così semplice come lo ha prospettato la onorevole proponente. Infatti, prima di stabilire il rimborso dei versamenti dei contributi, bisogna ricercare le conseguenze che possono derivare, sia per l'Istituto che per le lavoratrici. Secondo me il problema fondamentale è di trovare una soluzione che possa contemperare le esigenze di entrambe le parti ed essere di soddisfazione delle stesse.

FIORE. Possiamo essere anche noi favorevoli alla richiesta di rinvio purchè sia ben chiaro che in tal modo non si vuole insabbiare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni, rimane stabilito il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Magno e Pastore: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (881)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Magno e Pastore: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, deriva dalla unificazione delle proposte di legge Magno-Lizzadri e Pastore-Morelli, nonchè da alcuni emendamenti apportati nella discussione al testo unificato. Lo stesso disegno di legge mirava a disciplinare i lavori dei facchini liberi esercenti, per i quali — come è noto — è ora prescritta la iscrizione in appositi elenchi di cui all'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. Avvenuta la iscrizione, il Questore rilascia l'apposita autorizzazione.

L'articolo 1 del predetto disegno di legge esclude dalla disciplina le operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, quelle esplicate nell'ambito dei porti, aeroporti, dogane, mercati all'ingrosso ecc. ecc. — solo in quanto dette operazioni risultino regolate da particolari norme o regolamenti — nonchè i lavori di facchinaggio eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare.

Con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si istituiscono una Commissione centrale e tante Commissioni operanti in ogni provincia, alle quali si attribuiscono i compiti di disciplinare i lavori di facchinaggio, di determinare il numero dei facchini che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio nel territorio di ciascun Comune allo scopo di permettere ai singoli facchini una continua permanenza al lavoro, di

tenere aggiornato un registro provinciale delle cooperative, carovane, associazioni di facchini liberi esercenti, nonchè dei liberi facchini con la specificazione della sfera di attività e delle singole specializzazioni, di determinare tariffe, orari, norme e regolamenti relativi ai lavori di facchinaggio, nonchè formulare ogni altra disposizione ed adottare i relativi provvedimenti per la migliore utilizzazione dei lavori di facchinaggio.

Alle stesse Commissioni provinciali è devoluto il compito di comporre amichevolmente qualsiasi controversia che si manifestasse fra i committenti dei lavori di facchinaggio ed i facchini liberi esercenti.

L'articolo 7 si riferisce al trasferimento da Comune a Comune di facchini liberi o riuniti in organismi collettivi nei casi di particolari esigenze.

Le determinazioni delle Commissioni provinciali saranno rese esecutive dai prefetti entro 30 giorni, come prescrive l'articolo 8.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 fissano rispettivamente: i provvedimenti da adottarsi per le inosservanze dei lavoratori; la vigilanza sulla applicazione della legge demandata agli Ispettorati del lavoro ed ai normali organi di polizia giudiziaria; le ammende per le infrazioni alla legge; l'abrogazione di ogni disposizione in contrasto con la stessa legge sottoposta al nostro esame.

Questo provvedimento ritengo risponda a necessità manifestate da più parti e specialmente dai lavoratori interessati, ai quali anche oggi riesce difficile assicurare una continuità di lavoro ed una retribuzione corrispondente alle esigenze di vita. Non vorremmo però che le Commissioni provinciali, in base alla facoltà di cui all'articolo 6, lettera b), si orientassero su criteri restrittivi nel determinare il numero dei facchini che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio, creando dannose situazioni di monopolio che potrebbero determinare delicate situazioni locali; per cui non possiamo non richiamare su questo punto la particolare attenzione del Ministro del lavoro e dei suoi organi di vigilanza affinchè tali inconvenienti non si abbiano a verificare e, nella deprecabile ipotesi che ciò avvenisse, il Ministro, avvalendosi delle facoltà a lui concesse con l'articolo 8, intervenga a rimuoverli.

Giova anche ricordare che attualmente la facoltà di fissare « i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione » — questa è la dizione dell'articolo 135, punto 10, del testo unico della legge comunale — appartiene alla Giunta comunale.

Non comprendo come mai, nelle relazioni delle due proposte di legge Magno e Pastore, e neppure durante la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, non si sia fatto alcun riferimento all'articolo 135 della legge comunale per giustificare il passaggio dei poteri dalle Giunte comunali alle istituende Commissioni provinciali.

Debbo dichiarare anche che ciò mi rende molto perplesso ad esprimere parere favorevole sulla lettera *d*) dell'articolo 6, anche perchè non vorrei che tali Commissioni determinassero solo tariffe vevoli nell'ambito della provincia, senza tener conto di particolari situazioni locali che potrebbero consigliare la determinazione di altre tariffe, orari e norme.

Sembrirebbe a me opportuno almeno integrare il punto *d*) dell'articolo 6 con questo emendamento aggiuntivo: « sentito il parere delle Amministrazioni comunali interessate ».

Con queste osservazioni e con la modifica di cui sopra, propongo l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato deferito all'esame della nostra Commissione previo parere della 2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere), parere che è del seguente tenore:

« La 2^a Commissione esprime parere favorevole, a condizione che le Commissioni previste nel disegno di legge si conformino alle disposizioni legislative generali e particolari vigenti, la cui applicazione è già sottoposta alla vigilanza degli Ispettorati del lavoro ».

Ora, io ho la sensazione — e l'ho anche sommessamente espressa al Presidente della 2^a Commissione, senatore Zoli — che questo parere, in sostanza, non ci dica nulla di quello che era opportuno conoscere: se cioè la costituzione di queste Commissioni centrale e provinciali sia conforme alle disposizioni vigenti in materia. Vorrei richiamare l'attenzione della

Commissione sopra un punto che, a mio avviso, merita il nostro approfondito esame: queste Commissioni pervengono a deliberazioni che sono rese esecutive da decreti prefettizi, e che in sostanza diventano leggi, in quanto sono previste delle sanzioni per la non osservanza delle norme relative. Su questo punto noi avremmo desiderato conoscere il pensiero della 2^a Commissione: se cioè questo potere normativo che noi deleghiamo alle Commissioni centrale e provinciali sia conforme alle attuali disposizioni di legge.

Faccio altresì presente alla Commissione che l'interesse della categoria, ricordato anche dal relatore, si è manifestato in sollecitazioni, lettere, telegrammi, ordini del giorno che sono pervenuti, ritengo, a tutti voi e in modo particolare a me, come Presidente della Commissione. Credo dunque di assecondare tale vivissima aspirazione degli interessati invitando la Commissione, senza naturalmente vincolare neanche in minima parte la deliberazione che riterrà opportuno prendere, a condurre il suo esame con una certa sollecitudine.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Ministero è molto perplesso sul disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, perchè questi poteri che vengono attribuiti alle Commissioni provinciali hanno relazione con la materia dei rapporti di lavoro, e non so se sia possibile armonizzarli con quella che è l'impostazione legislativa.

Quindi, l'Ufficio legislativo del Ministero, in base ad una serie di considerazioni che non è qui il caso di elencare — a meno che gli onorevoli colleghi non lo richiedano — desidererebbe avere il tempo per riesaminare a fondo il problema e presentare gli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. La presente discussione non sarà certamente esaurita entro la seduta odierna, e pertanto il Ministero avrà senz'altro il tempo di esaminare la questione. Faccio però presente che il tempo finora non gli è mancato, in quanto questo disegno di legge viene a noi dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato nel dicembre scorso. La Commissione

avrebbe dunque tutti gli elementi per prendere la sua posizione ed esprimere il suo parere al riguardo.

SPALLICCI. Vorrei chiedere al relatore se esiste un albo chiuso dei lavoratori di facchinaggio. Possono esistere cooperative di facchini, associazioni di facchini, e facchini liberi esercenti; ora, chiunque può presentarsi alla Commissione e chiedere l'autorizzazione per esercitare questo mestiere, oppure c'è un numero limitato, un albo chiuso come per i professionisti?

ANGELINI, *relatore*. Attualmente non c'è un albo chiuso, ma l'unica disciplina esistente è regolata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che attribuisce ai Questori la facoltà di rilasciare questa autorizzazione.

BARBARESCHI. Dallo stesso testo del disegno di legge risulta che oggi la Questura rilascia autorizzazioni ad esercitare operazioni di facchinaggio. Siamo davanti a lavoratori che non possono trattare con i datori di lavoro se non occasionalmente; si tratta quindi di una categoria che si trova in condizioni assai peggiori di quella per la quale abbiamo dato una regolamentazione in precedenza; mi riferisco ai portieri, per i quali abbiamo stabilito il trattamento. Per i facchini il trattamento viene invece determinato non da noi, ma da speciali Commissioni.

Il collega Angelini, nella sua relazione, ricorda a noi — e forse anche alle Giunte comunali — che, per disposizione del testo unico della legge comunale e provinciale, le Giunte comunali dovrebbero determinare le tariffe per le operazioni di facchinaggio. Dico « dovrebbero » perchè io sono sicuro che ben poche — non dirò nessuna, ma ben poche — delle Giunte comunali hanno determinato queste tariffe. Ricordo infatti che in una città come Genova, notevolmente importante, e dove queste operazioni di facchinaggio, fuori del porto, fuori delle stazioni ferroviarie, fuori delle operazioni di dogana, nell'ambito stesso della città, vengono svolte certamente in numero considerevole, non mi risulta che esista alcuna tariffa a regolamentare questi lavori.

Mi sembra quindi che l'obiezione avanzata dal relatore potrebbe essere superata semplicemente per il fatto che molte Amministrazioni comunali non si valevano affatto di quel diritto che era ad esse demandato, per cui le operazioni di facchinaggio erano abbandonate alla discrezione dei singoli, con tutte le relative conseguenze: chi pagava cento, chi pagava dieci, chi questionava, a volte, anche sulle dieci o sulle cento lire che doveva dare.

Potrei fare anche io qualche osservazione; per esempio, è perfettamente logico il fatto che della Commissione provinciale faccia parte proprio il Questore, in quanto è il suo ufficio che deve rilasciare le autorizzazioni per esercitare tale mestiere, ma io ho la impressione che avremmo potuto fare qualcosa di meglio attraverso il funzionamento degli uffici del lavoro. Ad ogni modo, proprio per non ritardare ulteriormente questo ordinamento, che è invocato da tante parti, io credo che dovremmo compiere un leggero sforzo, e superare anche l'obiezione del nostro relatore, al quale io vorrei rivolgere addirittura preghiera di rinunciare alla sua proposta di modifica, in modo da poter approvare rapidamente l'attuale provvedimento.

DE BOSIO. Il disegno di legge mira, in sostanza, a creare l'albo dei facchini liberi. Oggi la licenza viene accordata attraverso una domanda presentata al Questore, sulla quale esprimono il parere il Sindaco e la Giunta: questi sono gli organi pubblici chiamati ad esaminare la situazione locale, ed in relazione a questa a decidere se concedere o meno la licenza.

Io non affermo che questo sistema sia l'*optimum*; può darsi che abbia dato luogo a difficoltà, che si sia troppo largheggiato o limitato, per cui in certe città le licenze vennero accordate in un numero superiore al necessario, per cui i facchini liberi non possono avere quel *minimum* di guadagno indispensabile per vivere. Ritengo quindi fondata, sotto questo profilo, la richiesta di una disciplina.

Ma è il modo un po' troppo autonomo con il quale questa disciplina viene attuata con l'attuale proposta, che mi lascia piuttosto perplesso. L'onorevole relatore ha fatto giustamente presente che nel disegno di legge non si tiene conto di un fatto molto importante:

delle vigenti norme di legge per la determinazione dei prezzi di facchinaggio.

Fino ad oggi nelle città importanti, e mi sembra anche a Verona, la città ove risiedo, il compenso per questi servizi viene stabilito dalle Giunte comunali, interpellati i facchini; è determinato con equità, riprodotto su tabelle speciali da presentarsi a richiesta. Oggi questa facoltà, riservata ai Comuni, è stata completamente pretermessa; si rileva anzi dal relatore — che ha esaminato e studiato l'intero problema, compulsando gli atti della discussione svoltasi avanti l'altro ramo del Parlamento — che questo argomento, a mio parere fondamentale, è stato completamente trascurato: nessuno si è preoccupato dell'esistenza di questa norma.

Ora, per quale motivo si deve eliminare questa facoltà, riservata ai Comuni, questa disposizione di carattere democratico? La Giunta comunale conosce la situazione, i bisogni locali, è quindi opportuno che intervenga come arbitro tra tutti gli interessati che possono essere anche in contrasto: da una parte i facchini che hanno diritto ad un equo compenso, dall'altra i clienti che devono pagare il giusto. Non ci sono infatti, per i facchini, padroni, ma clienti così e come per i liberi professionisti.

Non è opportuno che vi sia una Commissione, costituita prevalentemente dai rappresentanti di una parte, la quale dispone e decide, mentre l'altra parte interessata non ha alcun potere di intervenire sulle deliberazioni.

FIORE. Ecco i vostri soliti argomenti per non fare l'interesse dei lavoratori!

DE BOSIO. Io parlo delle Giunte comunali, che sono costituite dai cittadini e che rappresentano tutte le classi sociali.

FIORE. Questo significa fare dell'ostruzionismo!

DE BOSIO. Voi volete sempre discutere quanto volete per ore e ore; se gli altri esprimono una sola parola, una sola osservazione, fanno dell'ostruzionismo! Volete imporre sempre la vostra volontà; dovrete finirla! Io parlo di disposizioni di legge, non di problemi poli-

tici: disposizioni di legge che stabiliscono dei poteri, delle facoltà ad enti pubblici, che qui si propone di eliminare senza neanche dire il perchè. Il relatore ha sottolineato che davanti alla Camera dei deputati questo problema non è stato neppure accennato, per cui, evidentemente, si è trascurata l'esistenza di questa disposizione.

È dovere nostro di legislatori di portare la nostra attenzione sugli argomenti principali: quello del numero dei facchini e del compenso agli stessi. Non propongo certo di ridurre tale compenso; anzi, esso potrà anche essere aumentato, in base però al parere, al giudizio di tutti gli interessati.

Trovo logico il rilievo del relatore a questo proposito: se si vuole sostituire questa facoltà dell'organo comunale con un'altra, almeno interpellatelo, almeno rendete obbligatorio di sentire il parere della Giunta comunale, del quale la Commissione dovrà tener conto. Sarà poi il Prefetto che deciderà se sia giusta o meno la deliberazione della Commissione provinciale, sulla scorta del punto di vista di tutti gli enti interessati.

Ritengo pertanto che il problema debba essere approfondito, sia pur aderendo alla creazione di questo albo: è umano che, come i professionisti, gli avvocati, gli ingegneri, anche i facchini liberi possano avere la loro disciplina particolare, il proprio albo; nulla influisce la posizione sociale inferiore o superiore. Tutti quelli che lavorano hanno diritto ad avere una tutela in qualsiasi campo, sia il rapporto di dipendenza sia libero; la vita oggi richiede una disciplina, un ordinamento per tutte le classi, sì da coordinare e regolare nel suo insieme la vita del lavoro.

Ora, prima di modificare l'ordinamento di questa categoria è opportuno approfondire gli argomenti che il relatore ha sottoposto alla nostra attenzione; è per questo motivo che io rivolgo al Governo, che ha manifestato il desiderio di esaminare più da vicino la materia, la raccomandazione di sottoporre all'attenzione degli organi competenti questi due argomenti, la formazione dell'Albo e le modalità relative; il sistema della fissazione dei prezzi e del numero dei facchini in rapporto alle esigenze locali. Infine, se sia più opportuno procedere a queste deliberazioni esclusivamente a

mezzo della Commissione prevista nel progetto di legge, oppure mantenere l'intervento della Giunta comunale per lo meno come organo consultivo.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al collega De Bosio che la norma del testo unico della legge comunale che conferisce alle Giunte il potere di determinare le tariffe delle prestazioni d'opera dei facchini, attribuisce loro tale facoltà in mancanza di particolari disposizioni. Ora, se noi attribuissimo invece tali compiti alla Commissione provinciale, la disposizione ci sarebbe e le Giunte potrebbero essere esonerate tranquillamente dal loro incarico.

Del resto, non possiamo presumere che le disposizioni esistenti siano state ignorate dall'altro ramo del Parlamento, in quanto l'attuale disegno di legge, all'ultimo articolo, abroga « tutte le disposizioni che risultino in contrasto con quelle della presente legge ».

VARALDO. Prendo la parola non per motivi ostruzionistici, come potrebbe pensare il senatore Fiore, ma per chiedere alcuni chiarimenti.

L'articolo 1 stabilisce che sono escluse dalla disciplina regolata dal presente disegno di legge « le operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, nonché quelle che si eseguono nell'ambito dei porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle Ferrovie dello Stato per il trasporto di bagagli e colli a mano, in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.

Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare ».

Non riesco a capire quali sono le categorie di facchini che vengono regolate da questa legge. Qui si escludono le operazioni che sono regolate con particolari norme di legge; quindi il fatto che le regoli la legge comunale e provinciale non è sufficiente per l'esclusione? Inoltre si dice che sono abrogate tutte le disposizioni che risultino in contrasto con quelle della presente legge: ma allora si dovrebbero considerare abrogate anche quelle disposizioni che eventualmente già regolano la materia, mentre l'articolo 1 dice che sono salve. Vorrei dunque avere qualche chiarimento in merito.

Debbo dire inoltre che con questo disegno di legge si crea un numero chiuso di facchini, perchè, raggiunto che sia un determinato numero, nessun altro si potrà iscrivere per fare il facchino libero.

ANGELINI, *relatore*. Debbo dire al senatore Varaldo che per le stazioni vi è già un regolamento in vigore stabilito dall'Amministrazione ferroviaria, regolamento che fissa i prezzi, ecc. Inoltre per lavorare in stazione ci vuole l'autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria. Per quanto riguarda i porti ci sono delle condizioni da stabilire per legge, ci sono le autorità competenti nei porti che fanno le convenzioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta, anche per consentire al Ministero l'esame delle questioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.